



COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO
PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. Reg. Gen. 30/2024

Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO A SALVAGUARDIA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA.

Premesso che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali con effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, specialmente durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- studi epidemiologici condotti in città americane come in città europee negli ultimi anni hanno dimostrato una correlazione tra la presenza di polveri fini e il numero di patologie dell'apparato respiratorio, cardiovascolare, etc.;

Considerato quindi che la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente nel suo complesso richiede di evitare, prevenire o comunque ridurre le concentrazioni di inquinanti atmosferici nocivi;

Visti e richiamati:

- l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), approvato con D.C.R. n.90, del 19.04.2016, che individua, tra l'altro, le azioni di competenza dei Comuni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- la delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 06.06.2017 di approvazione del "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*" con il quale vengono definite misure aggiuntive di risanamento finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti da inserire nei piani di qualità dell'aria da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano;
- la delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 238 del 02.03.2021- entrata in vigore il 12 marzo 2021 - recante "*Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione*" con la quale la Regione Veneto, in coordinamento con le Regioni del Bacino Padano, ha approvato un pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in ottemperanza alla sentenza del 10.11.2020 con la quale la Corte di Giustizia europea ha dichiarato l'Italia essere venuta meno al rispetto della Direttiva 2008/50/CE con specifico riferimento al materiale particolato PM10;
- la delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 786 del 12.07.2024 recante "*Pacchetto di misure*



COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

PROVINCIA DI TREVISO

straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021";

Vista la nota della Provincia di Treviso prot. n. 2024/53516 del 24.09.2024, acquisita al protocollo dell'Ente n. 11534 del 24.09.2024, con la quale veniva convocato il Tavolo Tecnico Zonale del 03.10.2024 e venivano fornite le indicazioni di massima per l'assunzione dell'Ordinanza per la stagione termica 2024/2025, che tenga conto del pacchetto delle misure straordinarie per la qualità dell'aria di cui alla citata DGRV n. 238/2021 recependo le relative misure straordinarie, ciascun Comune per la propria area di appartenenza nella zonizzazione della qualità dell'aria approvata con DGRV n. 1855/2020, secondo la quale il Comune di San Pietro di Feletto è classificato in "IT0524 Zona pedemontana";

Dato atto che le misure straordinarie da adottare fino al 30 aprile 2025 nel territorio del Comune di San Pietro di Feletto, che ha un numero di abitanti inferiore a 10.000 ed è classificato in zona IT0524 Zona pedemontana, sono tutte quelle presentate e previste nella Tabella discussa in sede di Tavolo Tecnico Zonale nel corso dell'anno 2021 e sostanzialmente sono quelle che riguardano i settori agricoltura e riscaldamento;

Dato atto che il comma 6 *bis* dell'art. 182 del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. dispone che, a determinate condizioni, l'abbruciamento in loco dei residui vegetali di natura agricola e forestale costituisca normale pratica agricola consentita e che i Comuni e le altre Amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospenderlo, differirlo o vietarlo in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10), essendo questo il caso attuale come contemplato nell'Accordo del Bacino Padano e previsto nella citata DGRV n. 238/2021;

Ritenuto quindi, al fine di tutelare la salute dei cittadini, di adottare le misure straordinarie per la qualità dell'aria anche in adempimento a quanto previsto dalla DGRV n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12.03.2021;

Visti l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. 152/2006, il D.Lgs. 155/2010, e ss. mm. e ii.;

ORDINA

che **fino al 30 aprile 2025** vengano rispettati i sotto riportati divieti e obblighi:

- 1) divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3stelle" in allerta verde e divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" in allerta arancio e rosso (classificazione ai sensi DM 07/11/2017 n. 186);
- 2) divieto di combustioni all'aperto dei residui vegetali, di cui all'art. 185, comma 1, lettera f, d.lgs 152/2006 ss. mm. e ii., fatta eccezione per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dell'autorità preposta;
- 3) abbassamento della temperatura di 1° C nelle abitazioni ed edifici pubblici in condizioni di allerta arancio e allerta rossa;



COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

PROVINCIA DI TREVISO

- 4) obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellet, di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, parte II, sez.4, par. 1, lett. d) alla parte V del d.lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
- 5) divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde per inquinamento atmosferico; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

DISPONE

che la presente ordinanza venga esposta all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni, pubblicata sul sito internet del Comune (www.comune.sanpietrodifeletto.tv.it), e trasmessa per opportuna conoscenza all'Amministrazione Provinciale di Treviso ed al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss2;

INFORMA CHE

- il Servizio tecnico comunale e la Polizia Locale sono incaricati della verifica del rispetto della presente ordinanza;
- contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. n.104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (DPR n.1199 del 24 novembre 1971 e s.m.i.);
- le violazioni alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 ss. mm. e ii..

San Pietro di Feletto, 15-10-2024

IL SINDACO
Cristiano Botteon

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)